

# **STATUTO**

## **dell'Associazione di Promozione Sociale**

### **"DIRimè Italia – DIR e Integrazione di Modelli Evolutivi APS"**

Adeguato al dettato della D.Lgs. 460/97, Legge 383/2000 per quanto applicabili,  
D.Lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi

#### **Costituzione – Denominazione – Sede e durata**

##### **Art. 1**

E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione:

**"DIRimè Italia – DIR e Integrazione di Modelli Evolutivi APS"**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Gozzano (NO), Via Beltrami n. 7-11.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti da parte del Consiglio di Amministrazione a seguito di delibera dello stesso.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art.8 del presente statuto.

#### **Finalità e oggetto delle attività esercitate**

##### **Art. 2**

##### **a) Finalità**

L'Associazione è un ente non commerciale e senza scopo di lucro che, come previsto dall'art 4 del D.Lgs 117/2017, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui al presente articolo dello statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale e di promuovere la qualità di vita dell'individuo con differenti condizioni del neurosviluppo e della sua famiglia, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione DIRimè Italia nasce allo scopo di promuovere la conoscenza e la diffusione del modello DIR Floortime in Italia, come modello di intervento terapeutico e psicoeducativo nei disturbi dello sviluppo per il trattamento di persone con differenti condizioni del neurosviluppo.

Questo approccio, teorizzato da Stanley Greenspan e Serena Wieder ed i loro colleghi, implica la creazione di un piano di intervento personalizzato denominato DIR, incentrato sul livello di sviluppo della persona (D) e le sue caratteristiche individuali sensori-motorie (I) e caratterizzato dall'impiego della relazione e dell'affettività (R) come elementi motivanti e conduttori dello sviluppo umano.

Il modello DIRFloortime riconosce l'importanza di esperienze affettive significative e della relazione come cornice di sviluppo della persona: il supporto alla relazione genitore-bambino è al centro e i genitori sono attivamente coinvolti nell'intero progetto educativo e/o riabilitativo quali relazioni primarie di riferimento per lo sviluppo del bambino.

Il Floortime è una componente essenziale all'interno del modello DIR: è un modo sistematico di lavorare con il bambino per aiutarlo a progredire lungo la scala dello sviluppo. Si tratta, in particolare, di una specifica tecnica basata sul gioco che segue, da una parte, gli interessi spontanei del bambino e dall'altra guida il bambino stesso verso lo sviluppo delle proprie capacità sociali, emotive ed intellettuali.

L'Associazione inoltre persegue lo scopo di promuovere l'integrazione teorico-pratica di modelli di trattamento basati sullo sviluppo, quindi evolutivi, e di tutti quei modelli e tecniche che possano risultare utili per promuovere le capacità di sviluppo della persona nel rispetto delle differenze individuali e della qualità relazionale.

*Nel dettaglio, l'Associazione persegue anche scopi quali:*

- Promuovere la cultura dell'integrazione della persona con disabilità nel tessuto sociale attraverso la collaborazione tra i diversi sistemi che interagiscono con il soggetto, quali ad esempio la famiglia, la scuola, le strutture ricreative e il sistema sanitario;
- Promuovere la diffusione di una corretta e rigorosa informazione a livello di opinione pubblica, famiglie, operatori e istituzioni mediante l'organizzazione e la partecipazione a corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali sui disturbi dello sviluppo (ICD – International Classification of Diseases e DSM – Diagnostic Statistical of Mental Disorders), tutte le condizioni connesse e quelle comunque legate a problemi psicologico, genetico, neurologico e sociale di qualsiasi natura;
- Valorizzare la figura dell'operatore DIRFloortime e tutelarne in modo esclusivo la specifica attività professionale;
- Promuovere la conoscenza e la pratica di altri modelli di trattamento e metodologie di intervento considerati utili al benessere dell'individuo con differenti condizioni del neurosviluppo e coerenti con i principi del Modello DIRFloortime;
- Promuovere progetti educativi, terapeutico-riabilitativi, ricreativi e di inclusione sociale rivolti a bambini, adolescenti, adulti, anziani con differenti condizioni del neurosviluppo, disabilità o fragilità e alle loro famiglie.

## **b) Oggetto delle attività esercitate**

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dal corrente articolo del presente statuto:

### **I. Attività di interesse generale**

### **II. Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale**

### **III. Attività di raccolta fondi**

## **I. Attività di interesse generale**

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera A, C, D, H, I, N, U del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

***(A) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 Novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni;***

***(C) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Febbraio 2001 e successive modificazioni;***

***(D) Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;***

***(H) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;***

***(I) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;***

***(N) Cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 Agosto 2014 n.125 e successive modificazioni;***

***(U) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 Agosto 2016 n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.***

Per le attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra descritte L'Associazione procederà a:

- Organizzare, partecipare o promuovere eventi divulgativi e corsi di aggiornamento e formazione rivolti a studenti universitari, insegnanti, educatori, professionisti dell'area socio-sanitaria, genitori e individui con diverse condizioni di disabilità o fragilità, così come i loro familiari, sia soci che non, per l'accrescimento formativo, professionale e miglioramento dei servizi potenzialmente fruibili;
- Svolgere attività di diffusione e promozione del Modello DIRFloortime e di altri modelli evolutivi in Italia nella collettività e nelle istituzioni;
- Svolgere attività di formazione professionale e supervisione di gruppo e/o individuale nel Modello DIRFloortime;

- Promuovere e diffondere una corretta e rigorosa informazione e sensibilizzazione riguardo alla disabilità e alle differenti condizioni del neurosviluppo tenendo in considerazione le fonti scientifiche nazionali e internazionali; promuovere una cultura della neurodiversità e valorizzare il profilo individuale di ciascun individuo al fine di una migliore evoluzione dello stesso dal punto di vista psicologico, cognitivo, relazionale e sociale;
- Sostenere persone che si trovano in situazioni di disabilità, disagio individuale o familiare, o in difficoltà sociali, che si impegnano nello studio e nella vita con l'assegnazione di borse di studio che possono in qualche modo aiutarli nel raggiungimento dei loro obiettivi e/o il finanziamento di borse di studio destinate allo sviluppo di specifici progetti che sono attinenti alle finalità dell'associazione;
- Attivare percorsi di formazione e divulgazione con piattaforme on line - e-learning e multimediali - per sostenere lo sviluppo personale e sociale degli individui;
- Svolgere progetti di ricerca scientifica;
- Creare e mantenere rapporti di collaborazione occasionale e/o continuativa con altre associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi, al fine di sostenere i progetti;
- Creare e mantenere rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici e privati (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura ecc.) nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative; sociosanitarie; riabilitative; sportive; avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali;
- Svolgere Attività volte alla promozione della rete sociale tra le famiglie degli individui con differenti condizioni del neurosviluppo;
- Elaborare e Promuovere progetti di intervento rivolti a bambini, adolescenti, giovani, adulti con differenti condizioni del neurosviluppo e alle loro famiglie, in ambito preventivo, educativo e terapeutico-riabilitativo al fine di ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare;
- Analizzare i bisogni socio-assistenziali ed educativi presenti nel territorio; elaborare così progetti mirati di intervento rivolti a bambini, adolescenti, giovani, adulti, anziani e alle famiglie con particolare attenzione a tutti quei soggetti che vivono una situazione di disagio economico-familiare, provvedendo così all'esenzione totale o parziale della quota di partecipazione, laddove prevista;
- Promuovere progetti di autonomia, inserimento lavorativo e sociale degli individui con differenti condizioni del neurosviluppo;
- Promuovere e sostenere progetti rivolti ad attività ricreative ed educative per il tempo libero rivolte ai soggetti di cui sopra;
- Finanziamento di progetti in linea con gli scopi dell'Associazione; al fine di sostenere progetti di utilità sociale e di inclusione degli individui in condizioni di disabilità, disagio individuale e familiare;
- Fornire servizi specifici nel settore degli interventi psico-educativi e terapeutico-riabilitativi rivolti ai soggetti di cui sopra e alle loro famiglie, nonché fornire sostegno attivo e servizi specifici alle famiglie attraverso attività di prevenzione, informazione e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- Accogliere Tirocinanti universitari e/o post-universitari per lo svolgimento di progetti di ricerca e/o esperienze pratiche di partecipazione a progetti inclusivi e sociali promossi dall'Associazione, al fine di arricchire la formazione, orientare il percorso di studio, e in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi;
- Accogliere studenti che faranno richiesta per l'attuazione di progetti "alternanza scuola-lavoro", disciplinata dai commi 33 ai commi 43 della legge 107/2015 (alternanza scuola-lavoro) e applicando così il disposto di

cui agli artt. 55 e 56 della legge 117/2017, al fine di realizzare una modalità didattica innovativa, che attraverso l'esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studenti e studentesse;

- Predisporre documenti e materiali a servizio degli associati e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica utilità per tutti coloro che sono interessati ad attività di studi e ricerca nell'ambito del neurosviluppo;
- Svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi associativi in ambito regionale, nazionale ed estero;
- Tutte le attività di cui sopra possono anche essere svolte da volontari selezionati e/o individuati dall'Associazione;

In particolare L'Associazione potrà:

- 1) *Realizzare e proporre sul territorio nazionale ed estero corsi, anche a pagamento, allestiti anche direttamente dai soci con lo scopo di diffondere le esperienze acquisite e sostenere economicamente tutte le iniziative formative, sociali e culturali dell'Associazione;*
- 2) *Organizzare, sostenere e finanziare progetti e attività sociali, di sensibilizzazione, di divulgazione, educative e riabilitative nei riguardi di soggetti con differenti condizioni del neurosviluppo, con particolare attenzione ai soggetti in condizioni di svantaggio economico, sia sul territorio nazionale che estero;*
- 3) *Collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali e istituti universitari per il raggiungimento degli scopi associativi;*
- 4) *Realizzare raccolte fondi, eventi, manifestazioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, sia in ambito nazionale che internazionale per il raggiungimento degli obiettivi associativi;*
- 5) *Svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale.*

Le attività di cui sopra possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente Nazionale e/o Internazionale cui l'associazione potrà affidarsi e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 85 comma 1 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

L'associazione nel perseguimento del suo oggetto può inoltre:

- richiedere finanziamenti e contributi, nonché stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati.
- collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.
- svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di editare e/o redigere e/o vendere libri, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute che per la loro natura o contenuto siano in qual modo attinenti o riferibili al perseguimento del proprio scopo sociale.

Potrà inoltre compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo in quanto integrative dello stesso; per il raggiungimento delle finalità di cui sopra l'Associazione potrà poi esercitare e organizzare ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

## **II. Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale**

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art 6 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni e/o decreti attuativi, attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art 2 lettera b) parte I) del presente statuto, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo) dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio come previsto dall'art. 13 comma 6 del D.Lgs. 117/2017.

Per attività diverse da svolgere secondaria e/o strumentale rispetto all'attività di interesse generale si intende, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- *realizzare e proporre sul territorio nazionale ed estero corsi allestiti anche direttamente dai soci con lo scopo di diffondere le esperienze acquisite e sostenere economicamente tutte le iniziative formative e culturali dell'Associazione;*
- *realizzare spettacoli, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari;*
- *sostenere e finanziare attività formative-educative-terapeutico-riabilitative nei riguardi di individui svantaggiati dal punto di vista economico, sia sul territorio nazionale che estero;*
- *intraprendere relazioni e collaborazioni articolate con altre Associazioni, Cooperative sociali, Enti pubblici e privati, istituti universitari, Istituzioni assistenziali e sanitarie, di volontariato e organizzazioni no profit e del Terzo Settore, che perseguono finalità analoghe o affini alle proprie in Italia e all'Estero per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi;*
- *progettare e realizzare attività formative, di aggiornamento, di perfezionamento rivolte a studenti, insegnanti, professionisti, operatori sociali, sanitari ed educativi;*
- *produrre e diffondere materiale divulgativo quali atti di seminari, di convegni, di corsi, riviste, studi e ricerche sia a mezzo stampa che attraverso sito Web su Internet e piattaforme e-learning*
- *promuovere ogni iniziativa idonea a diffondere nella società gli ideali dell'associazione mediante la predisposizione di apposito sito Web su Internet e attraverso l'utilizzo dei canali social*
- *offrire attività di consulenza e/o supervisione a singole persone o gruppi e ad enti pubblici, scolastici e privati.*

### **III. Attività di raccolta fondi**

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri Enti ed organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

### **Gestione delle Attività Organizzate**

#### **Articolo 3**

- a) Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati

- b) L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali, ad esempio, Comune, Provincia o Regione, nonché da enti nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività. L'associazione potrà in essere tutte le iniziative e le attività ritenute confacenti e strumentali al raggiungimento degli scopi suddetti nel rispetto delle leggi vigenti con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017 e potrà aderire a Reti associative anche Nazionali delle quali vengono recepiti lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dai relativi Organi, nel rispetto delle clausole ivi contenute e delle disposizioni vigenti in materia.

## Soci

### **Art. 4**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.



Sono previste le seguenti categorie di soci:

- **Soci fondatori**

I soci che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione e quelli che successivamente, con deliberazione insindacabile ed inappellabile dell'Organo di Amministrazione, saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo; versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione;

- **Soci ordinari**

I soci che aderiscono all'Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dall'Organo di Amministrazione o che semplicemente intendono supportare le attività; versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione;

- **Soci onorari**

“Le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che l'Organo di Amministrazione reputi, in generale, utili associare per supportare l'Associazione. I soci onorari possono essere individuati dall'Associazione tra persone o Enti del terzo settore che hanno evidenziato meriti speciali in ambito educativo e sociale e non devono versare la quota associativa.”

Possono altresì contribuire alla vita associativa in qualità di semplici sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti, pur non volendo diventare soci dell'Associazione.

I sostenitori, non essendo soci, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

## [Diritti e doveri degli associati](#)

### **Art. 5**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

### Perdita della qualifica di associato

#### **Art. 6**

La qualità di socio si perde:

- A. per morte;
- B. per morosità nel pagamento della quota associativa;
- C. per recesso, dietro presentazione di dimissioni scritte, con effetto immediato;
- D. per esclusione.

La qualità di socio si perde per decesso e per mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'Organo di Amministrazione trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dell'Organo di Amministrazione, mentre in caso di esclusione, la delibera dell'Organo di Amministrazione deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

## Organi Sociali e Cariche Elettive

### Art. 7

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- Revisore Legale dei conti.

## Assemblea

### Art. 8

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante invio di lettera non raccomandata o posta elettronica a tutti i soci, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati; La richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci con diritto di voto.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, deliberare, ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. 117/2017, la devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

I soci non in regola con il pagamento delle quote annuali non possono partecipare all'assemblea e non verranno conteggiati nel quorum costitutivo della stessa.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano, con voto palese.

Per l'elezione delle cariche sociali e le votazioni che riguardano persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea, conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

## Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo)

### Art. 9

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- eleggere tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'esclusione degli associati come da art. 6;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11 , nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## Il Presidente

### **Art. 10**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, può essere rieletto per un massimo di due mandati consecutivi e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## Organo di Controllo

### **Art. 11**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **Revisione legale dei conti**

#### **Art. 12**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

### **Patrimonio**

#### **Art. 13**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Divieto di distribuzione degli utili**

#### **Art. 14**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **Risorse economiche**

#### **Art. 15**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti

testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

## **Bilancio di esercizio**

### **Art. 16**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

## **Bilancio sociale e informativa sociale**

### **Art. 17**

In caso di raggiungimento delle soglie previste dal Codice del Terzo settore l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione dovrà redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

## **Libri**

### **Art. 18**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;



- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- gli associati dovranno far pervenire tramite lettera non raccomandata o posta elettronica la richiesta di presa visione dei suddetti libri . Entro 5 giorni dal recepimento di detta richiesta l'Organo di amministrazione deve comunicare mediante lettera non raccomandata o posta elettronica la data e il luogo in cui il richiedente potrà esaminare i suddetti libri. La data indicata per la presa visione dei suddetti libri non potrà essere oltre giorni 15 dal ricevimento della richiesta.

## Volontari

### **Art. 19**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

## Lavoratori

### **Art. 20**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

## Assicurazione dell'Associazione e Volontari

### **Art. 21**

I Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

## Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

### **Art. 22**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

## Iscrizione a registri esistenti o al registro Unico del Terzo Settore

### **Art. 23**

- a) L'Associazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa specifica considerando la vigenza ed efficacia della stessa, provvede:
- all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

- all'iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della Legge regionale Piemonte n° 7/2006, successive modificazioni e suoi regolamenti, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni dalla stessa normativa nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità istituzionali che persegue l'associazione.
- b) Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del terzo Settore, si iscrive ai registri regionali esistenti.
- c) Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.
- d) Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore Continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

## **Rinvio**

### **Art. 24**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.